

‘馬里共和國駐華大使館向中華人民共和國外交部致意，並謹代表馬里共和國政府確認，馬里共和國政府和中華人民共和國政府本着進一步發展兩國之間友好關係的共同願望，經過友好協商，就馬里共和國在澳門特別行政區保留名譽領事館問題達成協議如下：

一、中華人民共和國政府同意，自一九九九年十二月二十日中華人民共和國政府恢復對澳門行使主權之日起，馬里共和國政府在澳門特別行政區保留名譽領事館，領區為澳門特別行政區。

二、名譽領事可以是協議雙方公民或與中華人民共和國有外交關係的第三國公民，但不得是無國籍者，且必須是中華人民共和國澳門特別行政區永久性居民。

三、馬里共和國政府向澳門特別行政區委派職業領事的同時不得再委派名譽領事。

四、名譽領事應在《維也納領事關係公約》和中華人民共和國有關法律和規定的範圍內執行領事職務並享有相應的特權與豁免。

五、雙方將本着協商合作的精神，根據《維也納領事關係公約》和國際慣例，友好地處理兩國間的領事問題。

上述內容，如蒙外交部代表中華人民共和國政府覆照確認，本照會和外交部的覆照即構成馬里共和國政府和中華人民共和國政府之間的一項協議，並自一九九九年十二月二十日起生效。’

外交部謹代表中華人民共和國政府確認，同意上述照會內容。

……”

第 32/2011 號行政長官公告

意大利共和國政府與中華人民共和國政府以換文方式就意大利共和國在中華人民共和國香港特別行政區保留總領事館達成協議。按照中央人民政府的命令，行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈意大利共和國政府照會的意大利文正式文本及中華人民共和國政府照會的中文正式文本。

根據上述協議，自一九九九年十二月二十日中華人民共和國恢復對澳門行使主權之日起，意大利共和國駐中華人民共和國香港特別行政區總領事館可在澳門特別行政區繼續執行領事職務。

二零一一年八月十七日發佈。

代理行政長官 陳麗敏

Aviso do Chefe do Executivo n.º 32/2011

O Governo da República Italiana e o Governo da República Popular da China concluíram, por troca de notas, o acordo relativo à manutenção do Consulado Geral da República Italiana na Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China. Neste sentido, o Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, por ordem do Governo Popular Central, a Nota do Governo da República Italiana no seu texto autêntico em língua italiana e a Nota do Governo da República Popular da China no seu texto autêntico em língua chinesa.

Em conformidade com o disposto no referido acordo, o Consulado Geral da República Italiana na Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China pode, desde a data em que a República Popular da China voltou a assumir o exercício da soberania sobre Macau, em 20 de Dezembro de 1999, continuar a exercer funções consulares na Região Administrativa Especial de Macau.

Promulgado em 17 de Agosto de 2011.

A Chefe do Executivo, interina, *Florinda da Rosa Silva Chan*.

Nota della Repubblica Italiana, 5 giugno 1997

“(…)

L’Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina, ed in nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana, e tenuto conto delle relazioni amichevoli esistenti tra il Go-

verno della Repubblica Italiana e quello della Repubblica Popolare di Cina ed al fine di rafforzare le relazioni consolari bilaterali, in conformità con quanto previsto dalla Sezione XI dell'Annesso I della Dichiarazione Congiunta tra il Governo della Repubblica Popolare di Cina ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla questione di Hong Kong ed in base all'art. 157 della Legge Fondamentale della Repubblica Popolare di Cina relativa alla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ha l'onore di proporre la seguente intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina:

I. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina consente al mantenimento, da parte del Governo della Repubblica Italiana del suo Consolato Generale nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare di Cina.

II. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina prende atto delle funzioni consolari attualmente esercitate dal Governo della Repubblica Italiana sul Territorio di Macao tramite il Consolato Generale d'Italia ad Hong Kong e consente alla continuità di queste funzioni dopo che il Governo della Repubblica Popolare di Cina avrà riassunto la sovranità su Macao a partire da 20 dicembre 1999.

III. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina accorderà, nel rispetto della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963 e relative leggi e regolamenti della Repubblica Popolare di Cina, ogni necessaria assistenza e facilitazione al Consolato Generale della Repubblica Italiana nell'espletamento delle funzioni consolari.

IV. Secondo quanto previsto dall'art. 73 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari, al Consolato Generale d'Italia nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare di Cina si applicheranno anche le seguenti disposizioni:

1. Esenzioni fiscali dei locali consolari

i. Lo Stato ricevente esenta da ogni forma di imposta e tassa i sottoelencati beni:

(a) i locali dell'Ufficio consolare e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare acquistati, presi in locazione o costruiti a nome dello Stato di invio o di un suo rappresentante e i contratti ed altri documenti simili ad essi relativi;

(b) le attrezzature, i mezzi di trasporto e i beni mobili dell'Ufficio consolare posseduti, presi in locazione o acquisiti in altro modo legittimo usati esclusivamente per scopi ufficiali e l'acquisizione, il possesso e la manutenzione dei beni predetti.

ii. Le disposizioni di cui al punto i) del paragrafo 1 non si applicano a:

(a) tasse stabilite e percepite in remunerazione di servizi particolari resi;

(b) imposte e tasse che conformemente alle disposizioni legislative dello Stato ricevente sono a carico della persona che ha contratto con lo Stato di invio o con un suo rappresentante.

2. Notifica di arresto, detenzione, espulsione e visite.

i. Le Autorità competenti dello Stato ricevente sono tenute a comunicare all'Ufficio consolare i casi di arresto, fermo, detenzione o di altre misure limitative della libertà personale di cittadini dello Stato di invio entro sette giorni dal momento in cui l'evento si è verificato, specificandone le ragioni.

ii. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato di invio in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della libertà personale, ovvero a carcerazione, colloquiare con loro nella lingua dello Stato di invio o in quella dello Stato ricevente e fornire ad essi l'assistenza legale. Le Autorità competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l'effettuazione della visita entro due giorni dalla comunicazione prevista al punto i) del presente paragrafo, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno due volte al mese. Il funzionario può assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale.

iii. Le Autorità competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato di invio, che si trovano in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della libertà personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai punti i) e ii) del presente paragrafo e devono consentire l'inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell'Ufficio consolare, nonché l'inoltro all'Ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso.

iv. Nel caso di cittadini dello Stato di invio, a cui all'interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorità dello Stato ricevente di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di espulsione, le Autorità dello Stato ricevente devono comunicare previamente all'Ufficio consolare l'adozione di tali provvedimenti. Qualora l'espulsione o l'allontanamento possano essere motivati da gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potrà essere effettuata contemporaneamente alla emissione del provvedimento.

v. I funzionari consolari, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente paragrafo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente paragrafo.

3. Assistenza ai cittadini dello Stato di invio

i. I funzionari consolari hanno il diritto di interessarsi delle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini dello Stato di invio che si trovano nello Stato ricevente e di prestare ad essi la necessaria assistenza.

ii. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere alle Autorità competenti dello Stato ricevente di collaborare alla ricerca del recapito dei cittadini dello Stato di invio dei quali si ignora la località in cui si trovano. Le Autorità competenti dello Stato ricevente devono fornire ogni possibile indicazione a tal fine.

iii. Le Autorità competenti dello Stato ricevente, dopo essere venute a conoscenza di incidenti che hanno causato il decesso, la scomparsa o il ferimento grave di cittadini dello Stato di invio, devono immediatamente metterne al corrente l'Ufficio consolare. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere che le Autorità competenti dello Stato ricevente forniscano notizie sulle circostanze relative all'incidente e prendano le necessarie misure per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini lesi.

iv. Nei casi che non contravvengano alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, i funzionari consolari hanno il diritto di ricevere, prendere in custodia temporaneamente e spedire documenti, denaro e beni di valore dei cittadini dello Stato di invio.

4. I funzionari consolari esercitano le proprie funzioni solo nell'ambito della propria circoscrizione consolare. Con il consenso dello Stato ricevente, essi possono tuttavia esercitarle anche al di fuori della circoscrizione predetta.

5. Inviolabilità personale del capo dell'Ufficio consolare e dei funzionari consolari.

i. La persona del Capo dell'Ufficio consolare è inviolabile e non può essere sottoposta né ad arresto né a detenzione.

ii. Ai funzionari consolari, diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) non possono essere posti in stato d'arresto o di detenzione preventiva, se non in caso di reati per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena non inferiore a cinque anni di reclusione ed a seguito di decisione dell'Autorità giudiziaria competente;

(b) ad eccezione del caso previsto dalla lettera a) del presente paragrafo, non possono essere incarcerati né sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della libertà personale, salvo che in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva;

(c) sono tenuti a presentarsi dinanzi alle Autorità competenti nel caso di procedimento penale instaurato contro di essi. Tuttavia la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono loro dovuti in ragione della loro posizione ufficiale, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando nelle circostanze menzionate alla lettera a) si renda necessario porli in stato di detenzione preventiva, il procedimento nei loro confronti deve essere aperto nel più breve termine.

iii. Lo Stato ricevente accorda ai funzionari consolari il rispetto appropriato alla loro qualità e adotta misure adeguate per assicurare che la loro persona, libertà e dignità non subiscano violazioni di sorta;

iv. In caso di arresto o di detenzione preventiva di un membro dell'Ufficio consolare diverso dal Capo dell'Ufficio consolare o di azione penale promossa contro di lui, lo Stato ricevente è tenuto ad avvisare al più presto il Capo dell'Ufficio consolare.

6. Immunità da giurisdizione

i. Il Capo dell'Ufficio consolare gode dell'immunità dalla giurisdizione penale nello Stato ricevente. Gode altresì dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa a meno che si tratti:

(a) di una azione concernente un immobile privato sito nel territorio dello Stato ricevente, salvo il caso che il Capo dell'Ufficio consolare ne abbia il possesso per conto dello Stato di invio ai fini dell'esercizio delle sue funzioni;

(b) di una azione concernente una successione, per la quale il Capo dell'Ufficio consolare figura come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato di invio;

(c) di una azione concernente una attività professionale o commerciale esercitata dal Capo dell'Ufficio consolare nello Stato ricevente al di fuori delle funzioni ufficiali;

(d) di una azione intentata da un terzo per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.

ii. Nessuna misura di esecuzione puo' essere presa nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare salvo che per i casi di cui ai punti (a), (b), (c), (d) del precedente paragrafo. Qualora vengano adottate le misure esecutive consentite nei casi predetti, non si deve recare pregiudizio alle inviolabilita' della persona del Capo dell'Ufficio consolare e della sua residenza.

iii. I membri dell'Ufficio consolare diversi dal Capo dell'Ufficio consolare non possono essere sottoposti alla giurisdizione dello Stato ricevente per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ad esclusione delle azioni civili, che:

(a) dipendano dalla stipulazione di un contratto concluso da un membro dell'Ufficio consolare, diverso dal Capo dell'Ufficio consolare che non abbia agito espressamente o implicitamente quale mandatario dello Stato di invio; oppure

(b) siano intentate da un terzo, per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.

V. Le materie non espressamente regolate dal presente scambio di note, saranno regolate dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963. Gli affari consolari saranno trattati su base di eguaglianza e reciproco vantaggio ed in uno spirito cooperativo ed amichevole.

Se suddetta proposta verra' confermata da una Nota del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina, questa Nota e la relativa risposta costituiranno un accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina la cui entrata in vigore e' fissata al 1 luglio 1997.

(...)"

中華人民共和國六月五日照會

“.....

中華人民共和國外交部向意大利駐華大使館致意並榮幸地收到大使館一九九七年六月五日第1660號照會，內容如下：

‘意大利駐華大使館向中華人民共和國外交部致意。考慮到意大利共和國政府和中華人民共和國政府之間業已存在的友好關係和為了進一步加強雙邊領事關係，依據《中華人民共和國政府和大不列顛及北愛爾蘭聯合王國政府關於香港問題的聯合聲明》附件一第十一部分的規定，根據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第一百五十七條，現謹代表意大利共和國政府建議意大利共和國政府和中華人民共和國政府達成諒解如下：

一、中華人民共和國政府同意意大利共和國政府在中華人民共和國香港特別行政區保留總領事館。

二、中華人民共和國政府注意到目前意大利在澳門執行領事職務的情況，並同意自一九九九年十二月二十日中華人民共和國恢復對澳門行使主權之日起繼續執行上述職務。

三、中華人民共和國政府將根據一九六三年四月二十四日《維也納領事關係公約》及中華人民共和國有關法律和規章，為意大利共和國駐香港特別行政區總領事館執行領事職務提供一切必要的協助和便利。

四、根據《維也納領事關係公約》第七十三條的規定，對意大利駐中華人民共和國香港特別行政區的總領事館還實行下列規定：

(一) 領館館舍的免稅

1、接受國應免除下列項目的一切捐稅：

(1) 以派遣國或其代表名義購買、租用、建造的領館館舍和領館館長的住宅及其有關的契據；

(2) 專用於公務目的而擁有的、租賃的或以其他合法方式佔有的領館設備和領館交通工具以及這些財產的獲得、佔有或維修。

2、本款第1項的規定不適用於：

(1) 對特定服務的收費；

(2) 與派遣國或其代表訂立契約的人按照接受國法律規章應繳納的捐稅。

(二) 逮捕、拘留或驅逐通知和探視

1、遇有派遣國國民在領區內被逮捕、被拘留或以其他方式被限制人身自由時，接受國主管當局應在發生上述情況後七天內通知領館，並說明原因。

2、領事官員有權探視被逮捕、拘留、或以其他方式限制人身自由或監禁的派遣國國民，用派遣國或接受國語言同其交談或通訊，並為其提供法律協助。接受國主管當局對領事官員的探視請求應在本款第1項的通知後兩日內作出安排，以後每月應提供不少於兩次的探視機會。領事官員可旁聽任何法律訴訟的公開部分。

3、接受國主管當局應立即將本款第1、2兩項規定的權利通知被逮捕、拘留、或以其他方式限制人身自由或監禁的派遣國國民，並不遲延地轉遞領館和該國民的任何通信。

4、遇有派遣國國民在領區內被接受國當局宣佈強迫離境或驅逐時，接受國當局應事先通知領館。因公共秩序和國家安全的重大理由需要驅逐和離境時，通知可在採取措施的同時進行。

5、領事官員在行使本款所規定的權利時，應遵守接受國的有關法律規章。但此項法律規章務使本款所規定的權利的目的得以充分實現。

(三) 協助派遣國國民

1、領事官員有權瞭解派遣國國民在接受國的居留和工作情況，並向他們提供必要的協助。

2、領事官員有權請求接受國主管當局協助查尋派遣國國民的下落。接受國的主管當局應盡可能提供有關情況。

3、接受國主管當局在獲悉造成派遣國國民死亡、失蹤、重傷的意外事故後，應迅即通知領館。領事官員有權要求接受國主管當局提供有關事故的情況，並採取必要措施保護受害的國民的權益。

4、在與接受國法律規章不相抵觸的情況下，領事官員有權接受、臨時保管和寄出派遣國國民的證件，現款和貴重物品。

(四) 領事官員只能在領區內執行職務。經接受國同意，領事官員也可在領區外執行職務。

(五) 領館館長和領事官員人身不得侵犯

1、領館館長人身不得侵犯，不得被逮捕或拘留。

2、領館館長以外的領事官員實行下列規定：

(1) 除根據接受國法律被判不少於五年徒刑的犯罪並依主管司法機關裁決執行外，不得被逮捕和拘留；

(2) 除本項第(1)所規定的情形外，不得被監禁或以其他方式被限制人身自由，但執行司法最終判決者除外；

(3) 如對其提起刑事訴訟，他須到主管機關出庭。惟進行訴訟程序時，應顧及他所擔任的職務予以適當的尊重，並應盡量減少妨礙領事職務的執行。遇本項第(1)所述情形確有拘留領事官員的必要時，對其進行的訴訟應在盡短的時間內開始。

3、接受國應對領事官員予以適當的尊重，並採取一切必要措施防止其人身、自由和尊嚴受到侵犯。

4、遇有領館館長以外的領館成員被逮捕或被拘留或對其進行刑事訴訟時，接受國應盡速通知領館館長。

(六) 管轄豁免

1、領館館長對接受國的刑事管轄享有豁免。除下列案件外，領館館長對接受國的民事及行政管轄也享有豁免：

(1) 關於接受國境內私有不動產的訴訟，但其代表派遣國為執行領事職務所有的不動產不在此列；

(2) 關於領館館長以私人身份並不代表派遣國為遺囑執行人，遺產管理人，繼承人或受遺贈人的繼承方面的訴訟；

(3) 關於領館館長在接受國內在公務範圍外所從事的專業或商務活動的訴訟；

(4) 因車輛、船舶或航空器在接受國內造成損害，第三者要求損害賠償的訴訟。

2、對領館館長不得採取執行措施，但對本款第1項第(1)、(2)、(3)、(4)所列案件除外。對上述案件採取執行措施時，應不損害領館長的人身和住宅不得侵犯權。

3、領館館長以外的領館成員對其執行職務的行為免受接受國的管轄，但下列民事訴訟除外：

(1) 因領館館長以外的領館成員未明示或默示以派遣國代表訂立契約所引起的訴訟；

(2) 因車輛、船舶或航空器在接受國內造成損害，第三者要求損害賠償的訴訟。

五、本照會未明確規定的事項將根據一九六三年四月二十四日《維也納領事關係公約》予以規範。領事事務將本着友好合作的精神在平等互利的基礎上予以處理。

如蒙中華人民共和國外交部以照會的形式確認上述建議，本照會和外交部的答覆照會將構成意大利共和國政府和中華人民共和國政府間的協議。本協議將自一九九七年七月一日起生效。’

中華人民共和國外交部謹代表中華人民共和國政府確認，同意上述照會內容。

……”

第 33/2011 號行政長官公告

阿根廷共和國政府與中華人民共和國政府以換文方式就阿根廷共和國將其駐香港特別行政區總領事館領區擴大至澳門特別行政區達成協議。按照中央人民政府的命令，行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈阿根廷共和國政府照會的西班牙文正式文本及其相應的中文譯本，以及中華人民共和國政府照會的中文正式文本。

上述協議自一九九九年十二月二十日起生效。

二零一一年八月十八日發佈。

代理行政長官 陳麗敏

Aviso do Chefe do Executivo n.º 33/2011

O Governo da República Argentina e o Governo da República Popular da China concluíram, por troca de notas, o acordo relativo à extensão da área de jurisdição consular do Consulado Geral da República Argentina na Região Administrativa Especial de Hong Kong à Região Administrativa Especial de Macau. Neste sentido, o Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, por ordem do Governo Popular Central, a Nota do Governo da República Argentina no seu texto autêntico em língua espanhola, acompanhado da respectiva tradução para a língua chinesa e a Nota do Governo da República Popular da China no seu texto autêntico em língua chinesa.

Mais se torna público que o referido acordo entrou em vigor em 20 de Dezembro de 1999.

Promulgado em 18 de Agosto de 2011.

A Chefe do Executivo, interina, *Florinda da Rosa Silva Chan*.

Nota de la República Argentina, 11 de junio de 1999

“(…)

La Embajada de la República Argentina en la República Popular China presenta sus atentos saludos al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China y se complace en confirmar, en nombre del Gobierno de la República Argentina, que los Gobiernos de la República Argentina y de la República Popular China, animados por la voluntad común de desarrollar aún mas las relaciones amistosas entre los dos países

阿根廷共和國一九九九年六月十一日照會

“……

阿根廷共和國駐華大使館向中華人民共和國外交部致意，並謹代表阿根廷共和國政府確認，阿根廷共和國政府和中華人民共和國政府本着進一步發展兩國之間友好關係的共同願望，